

Tribunale di Rovigo – Ammissibilità della presentazione di una domanda di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012 anche in assenza di beni mobili e immobili. Durata massima della procedura.

Data di riferimento:

31/01/2018

Tribunale di Rovigo, 31 gennaio 2018 – Giudice Delegato Mauro Martinelli.
**Debitore privo di beni mobili ed immobili - Art. 14 ter e ss. della L. 3/2012 - Domanda di liquidazione – Ammissibilità.
Procedura di liquidazione dei beni – Durata - Limite dei quattro anni – Previsione necessaria.**

Nonostante possa apparire un'antinomia giuridica, si deve ritenere ammissibile la presentazione di una domanda di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14 ter e ss. della L. 3/2012 anche nell'ipotesi che il debitore sia privo di beni mobili ed immobili, in particolare in quanto l'istituto della liquidazione è stato mutuato dalla procedura fallimentare che non richiede necessariamente la presenza di quella tipologia di beni, potendosi svolgere anche in presenza di un attivo costituito da crediti o denaro, ovvero di beni già liquidi.

Non può prevedersi, pur in presenza di una richiesta contemplante una maggior durata, che la procedura di liquidazione di beni ai sensi dell'art. 14 ter e ss. della L. 3/2012 possa avere una durata superiore ai quattro anni, se non nel caso che sia impossibile liquidare in tale termine eventuali beni mobili o immobili. Ciò per evitare un'ingiustificata compressione dei diritti dei creditori per causa posteriore all'apertura della procedura che si troverebbero privati, anche dopo decorso il quadriennio, del diritto di agire *in executivis* sui beni del debitore.

TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO

IL GIUDICE DELEGATO Dr. Mauro Martinelli

Nella causa rubricata n. 1/2018 R.G. Sovr. ha pronunciato il seguente

DECRETO

(C.F.) ha depositato, in data 17 gennaio 2018, una domanda di liquidazione ai sensi dell'art. 14-ter, comma 2 L. 3/2012, corredata della relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), dr. .

Dalla documentazione depositata emerge la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione:

- a) Il debitore è persona fisica non in esercizio di impresa;
- b) l'ammontare dell'indebitamento complessivo alla data della relazione del O.C.C. è pari ad € 518.184,74 (in particolare € 1.500,00 in prededuzione, € 506.574,75 in privilegio ed € 13.273,99 in chirografo);
- c) il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento, non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Legge n. 3/2012 e non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo I della Legge n. 3/2012;
- d) non ha subito, per cause alla stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 3/2012.

Dalla relazione del O.C.C. emerge che le cause dell'indebitamento si devono ricondurre a "vicende di carattere personale (separazione dal coniuge, stili di vita e problemi di salute), di natura professionale (modalità di organizzazione dell'attività, collaborazione con i colleghi) e di fattori contingenti (crisi del settore, diminuzione della clientela e ritardo nell'avvio delle iniziative da parte dei committenti) e le ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte si devono ravvisare nella assenza di beni e redditi sufficienti alla soddisfazione integrale dei debiti maturati.

Risulta, inoltre, che non sono stati posti in essere atti dispositivi del patrimonio da parte del debitore nell'ultimo quinquennio, né sussistono atti del debitore impugnati dai creditori ovvero atti in frode i creditori negli ultimi cinque anni.

L'attivo è costituito esclusivamente dai crediti futuri che matureranno nello svolgimento della professione di architetto (circostanza che richiede un approfondimento – nei termini di seguito riportati – sulla ammissibilità di una procedura ai sensi degli artt. 14 ter e ss. L. 3/2012 nell'ipotesi di assenza di beni mobili ed immobili da liquidare).

Parte della dottrina e della giurisprudenza di merito non ritengono ammissibile la procedura in esame nell'ipotesi di assenza di beni mobili ed immobili da liquidare, venendo meno – in questa prospettiva - la stessa ragione dell'istituto.

Ritiene il giudice adito che la ricostruzione sistematica della l. n. 3/2012 deponga, invero, nel senso contrario.

Quantunque la liquidazione in assenza di beni da liquidare appaia un'antinomia giuridica, tuttavia plurimi argomenti suffragano la tesi prospettata.

Giova, infatti, evidenziare che l'istituto della liquidazione è stato – per così dire – mutuato dalla procedura fallimentare, potendosi facilmente confrontare la simmetria terminologica e funzionale. Ciò posto, occorre sottolineare come non possa dubitarsi della legittimità di un fallimento (oltre che di un concordato) privo di beni mobili ed immobili, il cui attivo sia costituito solo da crediti o da denaro, ovvero da beni già liquidi.

L'obiezione che il fallimento “si subisce”, mentre la liquidazione “si chiede” non persuade, sia perché – come meglio si chiarirà – lo stesso creditore la può provocare, sia perché la assimilazione di strumenti di soluzione della crisi è avvenuta per i soggetti non fallibili proprio nell'ottica simmetrica di liquidazione contestuale a favore di tutti i creditori, nell'ottica di una riabilitazione economica del debitore.

La tesi prospettata, inoltre, trova una espressa conferma nell'art. 14 quinquies lett. d) a mente del quale il Giudice “ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore”, con ciò, evidentemente, contemplando anche l'ipotesi in cui tali beni non siano presenti, posto che l'utilizzo dell'avverbio “quando” non può lasciare dubbi circa la alternatività delle possibilità liquidatorie.

Neppure potrà sostenersi che, in difetto di beni da liquidare, manchi un'utilità di nomina del liquidatore (utilità che a ben vedere non emerge quale presupposto di ammissibilità), posto che – sulla falsariga del procedimento fallimentare – gli è demandato il compito non solo di recupero dell'attivo, ma anche di accertamento dei crediti, riconoscimento dei diritti di prelazione e predisposizione dei piani di riparto.

Da ultimo, la struttura dell'istituto - come delineata dall'art. 14 quater l.f. - non lascia spazio, a pare del giudicante, a letture difformi: posto che (premessa maggiore) accordi e piani del consumatore sono senza alcun dubbio ammissibili qualora siano fondati su un attivo costituito solo da crediti, in assenza di un patrimonio immobiliare e mobiliare, e l'annullamento, la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del

consumatore, il mancato pagamento entro 90 giorni dalla scadenza prevista alle amministrazioni pubbliche e enti previdenziali, la risoluzione dell'accordo o la revoca, consentono la conversione degli stessi nella procedura di liquidazione – su istanza del debitore o dei creditori – (premessa minore) deve necessariamente concludersi (pena l'illogica interruzione del ragionamento sillogistico) che anche la liquidazione può presentarsi – ab origine - in difetto di compendio mobiliare ed immobiliare. Non solo, infatti, la legge mostra di configurare la liquidazione come la extrema ratio ove approdare nell'ipotesi di esito infausto degli altri due istituti, anche per fatti imputabili al debitore – sicché la struttura a cerchi concentrici consente di ipotizzare che quello liquidatorio sia il più ampio e contenitivo di tutte le altre procedure previste dalla l. n. 3/2012 – ma, diversamente ragionando, si dovrebbe persino concludere che non è consentito al debitore privo di beni mobili o immobili richiedere la liquidazione, magari anche in presenza di un comportamento diligente, mentre è possibile – anche su istanza di un creditore – qualora derivi dalla conversione di una procedura diversa (accordo o piano); persino nelle ipotesi in cui ciò consegua proprio ad un comportamento colposo o doloso dello stesso debitore.

Certo non può esaminarsi l'istituto della liquidazione, senza considerare la finalità perseguita dal debitore: la esdebitazione.

La constatazione che il legislatore – quanto meno allo stato (vista la modifica prospettica emergente dalla legge delega di riforma) – abbia voluto – ancora una volta in assimilazione con l'istituto fallimentare – scindere i profili di ammissibilità della procedura con quelli di ammissibilità della esdebitazione, in modo che all'una non debba conseguire necessariamente l'altra (impregiudicata ogni valutazione de iure condendo sulla opportunità di consentire l'accesso volontario ad un istituto per poi negarne il fine ultimo all'esito), avalla la tesi prospettata.

La valutazione meritoria (contenuta nell'art. 14 terdecies), non è stata presa in considerazione quale condizione di ammissibilità – data esclusivamente dalla idoneità della documentazione prodotta alla ricostruzione compiuta della situazione economica patrimoniale del debitore (art. 14 ter comma 5) – ma recuperata quale presupposto per la concessione della esdebitazione, richiamando alla mente quanto già previsto dall'art. 142 l.f. e lasciando intendere che il giudice evocato dovrà effettuare una valutazione sulla quantità soddisfattiva della attività liquidatoria rispetto alla massa passiva, oltre che sulla diligenza dispiegata nel periodo di contrazione delle obbligazioni, sull'assenza di atti frodatori

delle ragioni creditorie e sul comportamento tenuto durante la procedura liquidatoria.

Alla luce delle considerazioni giuridiche che precedono il ricorso deve ritenersi ammissibile, impregiudicata ogni opportuna valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la esdebitazione all'esito del quadriennio.

Sul punto si evidenzia come non possa prevedersi una durata più lunga dell'attività liquidativa (come prospettato dalla parte), sulla base della considerazione che nessun aspetto contenutistico dell'attività è rimessa alla scelta del debitore – difformemente da quanto previsto per l'accordo e il piano – sicché il reticolato normativo non sembra consentire una protrazione della durata, se non nei limiti in cui ciò derivi dalla impossibilità materiale di liquidare eventuali beni mobili o beni immobili nel termine indicato.

Una diversa lettura determinerebbe un'ingiustificata compressione dei diritti dei creditori del debitore per causa posteriore alla apertura della procedura, posto che li priverebbe – decorso il quadriennio – del diritto di agire in executivis sui beni del debitore.

P.Q.M.

1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni di (C.F.);
2. NOMINA quale liquidatore dei beni il Dr. ;
3. DISPONE che, sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
4. STABILISCE quale idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto la pubblicazione per estratto, una volta sola, sul "Gazzettino di Rovigo" e sul sito www.fallimentirovigo.com;
5. ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore di eventuali beni mobili registrati o immobili che dovessero pervenire nel quadriennio al debitore;
6. ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. FISSA la somma pari ad € 14.000,00 come necessaria per il mantenimento del debitore, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, lett. B).

Si comunichi.

Rovigo, 31/01/2018

Il Giudice

Dr. Mauro Martinelli